



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento di previdenza

Piano di previdenza WO:

Continuazione facoltativa della
previdenza vecchiaia

Approvato il

27.03.2023 ed il 22.09.2023

Valido dal

01.01.2024

Nota

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

Indice

Persone assicurate	1	
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Inizio della previdenza	1
Basi di calcolo	1	
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Prestazioni di previdenza	1	
Prestazioni in caso di pensionamento	1	
Art. 5	Prestazioni di vecchiaia	1
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	1
Art. 7	Chiusura del conto supplementare	2
Prestazioni in caso di decesso	2	
Art. 8	Rendita per coniugi	2
Art. 9	Rendita per convivente	2
Art. 10	Rendita per orfani	2
Art. 11	Capitale di decesso	2
Art. 12	Chiusura del conto supplementare	2
Prestazioni in caso di invalidità	2	
Art. 13	Rendita di invalidità	2
Art. 14	Rendita per figli di invalidi	2
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi	3
Art. 16	Chiusura del conto supplementare	3
Finanziamento	3	
Art. 17	Ripartizione dei contributi e debitore	3
Art. 18	Fine dell'obbligo di contribuzione	3
Art. 19	Aliquote di contribuzione	3
Art. 20	Riscatto facoltativo	3
Disposizioni finali	3	
Art. 21	Modifica del piano di previdenza	3
Art. 22	Testo di riferimento	3
Art. 23	Entrata in vigore	3
Appendice	4	
Art. 1	Aliquote di conversione	4
Art. 2	Aliquote di contribuzione	4

Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza è stato chiuso in data 01.01.2020. Sono pertanto assicurate solo le persone uscite dalla previdenza obbligatoria prima del 01.01.2020 (uscita dal precedente istituto di previdenza entro e non oltre il 31.12.2019) e che si sono annunciate presso la Fondazione, per continuare la loro previdenza ai sensi dell'art. 47 LPP, entro 3 mesi dall'uscita dal precedente istituto di previdenza.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta al regime obbligatorio.

Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione, tuttavia è limitato al salario annuo assicurato massimo conformemente all'art. 8 LPP applicabile alla stessa data. Il salario assicurato non è modificabile.

Art. 4 Aliquote di conversione

¹ Le aliquote di conversione sono riportati nell'appendice.

Prestazioni di previdenza

Prestazioni in caso di pensionamento

Art. 5 Prestazioni di vecchiaia

Pensionamento differito ² In questo piano di previdenza non è possibile un differimento del pensionamento.

Pensionamento parziale ³ In questo piano di previdenza non è possibile un pensionamento parziale.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

Ammontare ¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in caso di divorzio ² In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

¹ In caso di pensionamento, l'avere sul conto supplementare viene versato alla persona assi-curata sotto forma di capitale.

Prestazioni in caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

Una rendita per coniugi è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 60 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

Art. 9 Rendita per convivente

¹ Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

Art. 10 Rendita per orfani

Una rendita per orfani è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere viene versato sotto forma di capitale agli aventi diritto secondo l'art. 21 delle Disposizioni generali (capitale di decesso).

Devoluzione alla Fondazione

² In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l'avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Prestazioni in caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli d'invalidi.

Art. 15 **Esonero dal pagamento dei contributi**

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

Art. 16 **Chiusura del conto supplementare**

Nel presente piano di previdenza, nel caso d'invalidità non viene effettuata alcuna chiusura del conto supplementare.

Finanziamento

Art. 17 **Ripartizione dei contributi e debitore**

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

Art. 18 **Fine dell'obbligo di contribuzione**

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio. In caso di posticipo della prestazione di vecchiaia l'obbligo di contribuzione è regolato dalla tabella in appendice.

Art. 19 **Aliquote di contribuzione**

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Art. 20 **Riscatto facoltativo**

Un riscatto facoltativo non è più possibile in questo piano previdenziale.

Disposizioni finali

Art. 21 **Modifica del piano di previdenza**

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente piano di previdenza.

Art. 22 **Testo di riferimento**

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

Art. 23 **Entrata in vigore**

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 27.03.2023 ed il 22.09.2023. Entra in vigore il 01.01.2024 e sostituisce il precedente piano di previdenza WO, valido dal 01.01.2022.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Aliquote ¹ Le aliquote di conversione sono determinate secondo la seguente tabella in base all'età della persona assicurata al momento del pensionamento e al tipo dell'avere da convertire:

Età al pensionamento	Avere obbligatorio	Avere sovraobbligatorio
Età di riferimento LPP meno 7 anni	5,05%	4,30%
Età di riferimento LPP meno 6 anni	5,30%	4,40%
Età di riferimento LPP meno 5 anni	5,55%	4,50%
Età di riferimento LPP meno 4 anni	5,80%	4,60%
Età di riferimento LPP meno 3 anni	6,05%	4,70%
Età di riferimento LPP meno 2 anni	6,30%	4,80%
Età di riferimento LPP meno 1 anno	6,55%	4,90%
Età di riferimento LPP	6,80%	5,00%
Età di riferimento LPP più 1 anno	6,90%	5,10%
Età di riferimento LPP più 2 anni	7,00%	5,20%
Età di riferimento LPP più 3 anni	7,10%	5,30%
Età di riferimento LPP più 4 anni	7,20%	5,40%
Età di riferimento LPP più 5 anni	7,30%	5,50%
Età di riferimento LPP più 6 anni	7,40%	5,60%

Età al pensionamento ² L'età al pensionamento è calcolata al mese; i valori intermedi sono interpolati linearmente.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio ¹ Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età LPP	Contributo di risparmio		Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18 – 24	–	–	–	–	–	–
25 – 34	7.0 %	7.0 %	0.7 %	0.7 %	7.7 %	7.7 %
35 – 44	10.0 %	10.0 %	0.7 %	0.7 %	10.7 %	10.7 %
45 – 54	15.0 %	15.0 %	0.7 %	0.7 %	15.7 %	15.7 %
55 – ER *	18.0 %	18.0 %	7.4 %	7.4 %	25.4 %	25.4 %
ER * – 70	–	–	7.4 %	7.4 %	7.4 %	7.4 %

* ER = età di riferimento LPP

Contributo generale per le spese amministrative ² In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5 % del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia il massimo è di CHF 650.

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24